

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI LIQUIDAZIONE PER SINISTRO

- Certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dal Comune, con indicazione anche della data di nascita.
- Relazione medica indicante la causa del decesso possibilmente con l'indicazione di quando è stata diagnosticata la malattia.
- In casi di decesso avvenuto a causa di infortunio, incidente stradale, suicidio o omicidio serve il verbale di apertura e chiusura delle indagini da parte delle autorità competenti (nei casi di infortunio, incidente stradale e suicidio il verbale di chiusura potrebbe non servire se si riescono comunque ad avere i risultati degli esami tossicologici se effettuati).
- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio completa di timbro e sigla del Funzionario dell'Ente autorizzato al rilascio (ad esempio il Comune) nonché le generalità, il grado di parentela, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (vedi specifiche relative a presenza/assenza del Testamento).
- Copia del verbale di pubblicazione dell'eventuale testamento completo degli allegati previsti.
- Per ogni beneficiario
 - richiesta di liquidazione di polizza per sinistro (decesso dell'Assicurato) sottoscritta dal Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato (una richiesta per ogni Beneficiario);
 - copia del codice fiscale;
 - copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità;
 - sottoscrizione di un codice IBAN;
 - sottoscrizione modulo privacy;
 - compilazione del modulo dell'adeguata verifica del beneficiario. Se il beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale (o documento societario che attesti la qualifica di rappresentate legale).

In caso di minorenne o incapace:

- Copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione. Nota: normalmente il Giudice chiede il valore di liquidazione della polizza, si consiglia pertanto di chiederlo preventivamente alla Compagnia.

Qualora il percipiente effettivo delle somme fosse persona diversa dal Beneficiario:

- Fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Percipiente effettivo delle somme. Se il Percipiente effettivo è una Persona Giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale.

Nel caso in cui la polizza sia sottoposta a vincolo:

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Sede Legale: Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111
Fax +39 045 8 391 112 - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962
P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

www.cattolica.it



- Allegare la richiesta di svincolo sottoscritta dall'Ente vincolatario.

Nel caso in cui la polizza sia sottoposta a pegno:

- Se la liquidazione è richiesta dal Beneficiario serve allegare l'autorizzazione dall'Ente pignoratizio.
- Se invece la liquidazione deve essere a favore dell'Ente pignoratizio (Escussione del pegno), è necessaria SOLO una richiesta di liquidazione scritta e firmata dall'Ente pignoratizio stesso con l'indicazione delle coordinate Bancarie (non serve lo svincolo).

Per i sinistri su polizze *Credit Protection Insurance* (CPI):

- Copia del piano originario di ammortamento.

In caso di decesso di un beneficiario caso morte la sua quota va pagata agli eredi del beneficiario deceduto e servono:

- Certificato di morte del Beneficiario.
- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva indicate gli eredi (legittimi in assenza del testamento, testamentari in presenza di un testamento) e attestante se ha o meno lasciato testamento (se sì, dichiarazione che è l'ultimo redatto e contro il quale non vi sono opposizioni).
- Copia dell'eventuale testamento pubblicato.
- Copia della dichiarazione di successione del beneficiario deceduto contenente anche la polizza.
- Per ogni erede del beneficiario deceduto copia del codice fiscale, copia di un documento di identità, sottoscrizione di un codice IBAN e compilazione del modulo dell'adeguata verifica del beneficiario.

INDICAZIONI SPECIFICHE IN CASO DI PRESENZA/ASSENZA TESTAMENTO

IN PRESENZA DI UN TESTAMENTO

- I Beneficiari indicati in polizza sono gli Eredi Legittimi

È necessaria la copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti oltre a un atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio completa di timbro e sigla del Funzionario dell'Ente autorizzato al rilascio (ad esempio il Comune) attestante che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela:

- di coloro che sarebbero stati gli eredi legittimi al momento del decesso dell'Assicurato in assenza del testamento;
- e anche di quelli che erano potenzialmente eredi legittimi al momento della designazione del beneficio.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Sede Legale: Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111
Fax +39 045 8 391 112 - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962
P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

www.cattolica.it



Nel caso di potenziali eredi legittimi morti dopo la designazione, per ognuno di tali potenziali eredi legittimi deceduti serve atto notorio o dichiarazione sostitutiva indicate gli eredi (legittimi in assenza del testamento, testamentari in presenza di un testamento) e attestante se ha o meno lasciato testamento (se sì, dichiarazione che è l'ultimo redatto e contro il quale non vi sono opposizioni). Copia dell'eventuale testamento pubblicato. Copia della dichiarazione di successione contenente anche la polizza.

Per ogni erede del potenziale erede legittimo deceduto copia del codice fiscale, copia di un documento di identità, sottoscrizione di un codice IBAN e compilazione del modulo dell'adeguata verifica del beneficiario.

- I Beneficiari indicati in polizza sono gli "Eredi" o gli "Eredi Testamentari"

È necessaria la copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti oltre a un atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio completa di timbro e sigla del Funzionario dell'Ente autorizzato al rilascio (ad esempio il Comune) attestante che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità degli eredi testamentari dell'Assicurato, la loro età e capacità giuridica.

Nel caso nel testamento non siano istituiti degli eredi (sono nominati solo dei legatari) serve, come nel punto precedente, atto notorio o dichiarazione sostitutiva indicati:

- coloro che sono gli eredi legittimi al momento del decesso dell'Assicurato;
- e anche di quelli che erano potenzialmente eredi legittimi al momento della designazione del beneficio.

- In polizza il Beneficiario è stato designato, cioè è stato indicato con cognome e nome

Si aprono due possibilità:

- a) nel caso in cui l'Assicurato deceduto sia persona diversa dal Contraente non è necessario l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva e neanche la copia dell'eventuale testamento in quanto solo il contraente può variare il beneficiario ed essendo ancora in vita non può averlo farlo tramite testamento.
- b) Nel caso in cui l'Assicurato deceduto e il Contraente siano la stessa persona è necessaria la copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti oltre a un atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio completa di timbro e sigla del Funzionario dell'Ente autorizzato al rilascio (ad esempio il Comune) attestante che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni. In questo caso l'atto notorio oppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono documenti necessari per verificare che il Contraente non abbia modificato il beneficio nel corso della vita della polizza (artt. 1920 e 1921 del Codice Civile).

- In polizza il Beneficiario è stato designato con diciture come “Il Coniuge” oppure “I Figli” oppure “I Nipoti”

Si aprono due possibilità:

- a) nel caso in cui l'Assicurato deceduto sia persona diversa dal Contraente è necessario un atto notorio relativo all'Assicurato o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio completa di timbro e sigla del Funzionario dell'Ente autorizzato al rilascio (ad esempio il Comune) che riporti le generalità complete dei soggetti indicati quali beneficiari in polizza sia al momento della designazione del beneficio che al momento del decesso dell'Assicurato. Ovvero, ad esempio, il coniuge, i figli o i nipoti sia alla data della designazione che alla data del sinistro.
- b) Nel caso in cui l'Assicurato deceduto e il Contraente siano la stessa persona è necessaria la copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti, oltre a un atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio completa di timbro e sigla del Funzionario dell'Ente autorizzato al rilascio (ad esempio il Comune) attestante che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni e che riporti le generalità complete dei soggetti indicati quali beneficiari in polizza sia al momento della designazione del beneficio che al momento del decesso dell'Assicurato. Ovvero, ad esempio, il coniuge, i figli o i nipoti sia alla data della designazione che alla data del sinistro.

IN ASSENZA DI UN TESTAMENTO

- I Beneficiari indicati in polizza sono gli eredi legittimi

È necessario un atto di notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio completa di timbro e sigla del Funzionario dell'Ente autorizzato al rilascio (ad esempio il Comune) che attesti la mancanza di testamento e riporti le generalità e il grado di parentela di coloro che:

- sono gli eredi legittimi al momento del decesso dell'Assicurato;
- erano potenzialmente gli eredi legittimi al momento della designazione del beneficio.

Nel caso di potenziali eredi legittimi morti dopo la designazione, per ognuno di tali potenziali eredi legittimi deceduti serve atto notorio o dichiarazione sostitutiva indicate gli eredi (legittimi in assenza del testamento, testamentari in presenza di un testamento) e attestante se ha o meno lasciato testamento (se sì, dichiarazione che è l'ultimo redatto e contro il quale non vi sono opposizioni). Copia dell'eventuale testamento pubblicato. Copia della dichiarazione di successione contenente anche la polizza.

Per ogni erede del potenziale erede legittimo deceduto copia del codice fiscale, copia di un documento di identità, sottoscrizione di un codice IBAN e compilazione del modulo dell'adeguata verifica del beneficiario.

- In polizza il Beneficiario è stato designato, cioè è stato indicato con cognome e nome

Si aprono due possibilità:

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Sede Legale: Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111
Fax +39 045 8 391 112 - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962
P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

www.cattolica.it



- a) nel caso in cui l'Assicurato deceduto sia persona diversa dal Contraente non è necessario l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva.
- b) Nel caso in cui l'Assicurato deceduto e il Contraente siano la stessa persona è sufficiente un atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio completa di timbro e sigla del Funzionario dell'Ente autorizzato al rilascio (ad esempio il Comune) che attesti la mancanza di un testamento.

- In polizza il Beneficiario è stato designato come "Coniuge" oppure "Figli" oppure "Nipoti"

Si aprono due possibilità:

- a) nel caso in cui l'Assicurato deceduto sia persona diversa dal Contraente è necessario un atto notorio relativo all'Assicurato o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio completa di timbro e sigla del Funzionario dell'Ente autorizzato al rilascio (ad esempio il Comune) che riporti le generalità complete dei soggetti indicati quali beneficiari in polizza sia al momento della designazione che al momento del decesso dell'Assicurato. Ovvero, ad esempio, il coniuge, i figli o i nipoti sia alla data della designazione che alla data del sinistro.
- b) Nel caso in cui l'Assicurato deceduto e il Contraente siano la stessa persona è sufficiente un atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio completa di timbro e sigla del Funzionario dell'Ente autorizzato al rilascio (ad esempio il Comune) che attesti la mancanza di un testamento e che riporti le generalità complete dei soggetti indicati quali beneficiari in polizza sia al momento della designazione che al momento del decesso dell'Assicurato. Ovvero, ad esempio, il coniuge, i figli o i nipoti sia alla data della designazione che alla data del sinistro.

~@~

Il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione fosse necessaria per la liquidazione della prestazione o per l'identificazione dei Beneficiari ed in particolare, nel caso in cui il decesso sia conseguenza di incidente stradale, di infortunio, di suicidio o di omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.